

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario (Estensore)

Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal CNCU (Relatore)

nella seduta del 12.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso in data 30 ottobre 2009, il ricorrente espone di aver aperto, per il tramite di un private banker, un conto presso l'intermediario, condizionando l'apertura al "passaggio dalla cat. 15 alla cat.18", che prevedeva un tasso creditore analogo a quello praticato dalla sua banca di provenienza. Fa presente il ricorrente di aver inoltrato, il 5-2-09 e il 20-2-09, due reclami alla banca convenuta, riscontrati, ma con ritardo, dalla medesima. I reclami – sempre secondo il ricorrente – sono seguiti a «numerosi tentativi telefonici volti ad ottenere il ripristino delle condizioni economiche pattuite con il promotore».

Chiede l'accertamento del diritto all'applicazione delle condizioni economiche previste dalla categoria n. 18 e non già n. 15 "a partire dal 24 -09-2009", nonché la quantificazione del danno economico subito.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha chiesto il rigetto dell'istanza sottolineando anzitutto l'assenza di evidenze in merito alle richieste del ricorrente, data la natura verbale degli accordi intrapresi tra il ricorrente ed il private banker, il quale, in occasione dell'apertura del rapporto il 22 settembre 2008, gli avrebbe "promesso" la modifica delle condizioni in sede di accensione. Sul punto, la banca ha ribadito l'assenza di formalizzazione di qualsivoglia accordo e l'impossibilità di acquisire ulteriori informazioni dal promotore, nel frattempo trasferitosi presso altro intermediario.

La Banca ha altresì evidenziato la circostanza che, in sede precontrattuale, il cliente ha firmato il documento di sintesi riferito alla categoria di rapporto n. 15, e ha sottolineato l'adeguatezza, in ogni caso, delle condizioni applicate al 'profilo' del cliente.



La Banca ha inoltre allegato il documento di sintesi relativo al conto corrente e al deposito titoli (categoria condizioni 15), firmato dal ricorrente l'11/09/08 e riportante gli estremi del private banker. Alle controdeduzioni dell'Intermediario il cliente ha replicato rilevando che, all'atto dell'adesione alla proposta del promotore, la banca era a conoscenza della sua situazione finanziaria e del tasso precedentemente applicato dall'altro intermediario. Ha poi sottoposto ulteriori questioni (ritardo nella spedizione del codice segreto e nella informativa sulle quotazioni).

Alla replica del ricorrente, la banca ha precisato che, all'atto dell'accensione di un rapporto, è fornita al cliente tutta la documentazione, ivi comprese le informazioni sulle condizioni economiche applicate. La Banca, nel ribadire di non disporre di documentazione inerente a eventuali accordi 'privati' fra il ricorrente e il private banker, ha precisato che il termine per il recesso è di 7 giorni e che comunque le condizioni applicate da altri intermediari "non costituiscono obbligo di mantenimento presso la nuova banca". Infine, quanto ai ritardi nell'attivazione dei servizi, 'solo ora' lamentati dal ricorrente, questi sarebbero ascrivibili – sempre secondo la convenuta – all'assenza di liquidità.

DIRITTO

Il ricorrente deduce in sostanza l'apposizione, al contratto di conto corrente stipulato con il private banker, di una condizione consistente nel passaggio della sua posizione contrattuale dalla categoria 15 alla 18, da effettuarsi a cura della Banca in un tempo successivo alla stipulazione. Tale condizione, tuttavia, sarebbe stata stipulata verbalmente tra cliente e private banker, non risultando alcuna pattuizione in tal senso nella documentazione recante le clausole contrattuali (in cui è invece indicata espressamente l'assegnazione del cliente alla categoria 15 regolarmente sottoscritta dalle parti).

Osserva il Collegio che dell'apposizione di una siffatta condizione il cliente non fornisce alcuna prova, limitandosi ad allegare il fatto con la propria dichiarazione contenuta nel ricorso. E non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'onere della prova circa il fatto prospettato spetti al ricorrente, il quale allega l'esistenza di un patto aggiunto, contrario al contenuto di un documento, la cui stipulazione è stata contemporanea al contratto. Tale prova poteva d'altro canto essere fornita solo per mezzo di altro documento contenente la dichiarazione del private banker, non essendo al riguardo idonea, ai sensi dell'art. 2722 c.c., nemmeno una prova testimoniale, la cui ammissione, peraltro, non è stata richiesta.

L'Intermediario, d'altra parte, si è correttamente limitato a dedurre di essere all'oscuro degli accordi verbali intervenuti tra il private banker e il ricorrente: né altro poteva fare, sotto il profilo della contestazione, non essendo in grado di venire a conoscenza, a fronte di conversazioni private intervenute tra private banker e cliente, dell'oggetto delle dichiarazioni di quest'ultimo, e non essendo pertanto materialmente in grado né di smentire né di confermare i relativi fatti, la cui prova, per le ragioni dianzi evidenziate, spettava in ogni caso al ricorrente.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE